

17\_45\_1\_DPR\_248\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.**

Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

**VISTI** in particolare, l'articolo 22, comma 7 della legge regionale 21/2016 recante la definizione di albergo diffuso, e l'articolo 23, comma 3 della medesima legge regionale ai sensi del quale i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale;

**VISTO** il testo del "Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)." e ritenuto di emanarlo;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale del 8 settembre 2017, n. 1666;

### **DECRETA**

1. È emanato il "Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)." nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).**

art.1 oggetto

art.2 definizioni

art.3 requisiti minimi per la classificazione degli alberghi diffusi e attribuzione del relativo numero di stelle

art.4 composizione delle unità abitative utilizzate come albergo diffuso

art.5 disposizioni transitorie e finali

art.6 entrata in vigore

ALLEGATO A

**art. 1** oggetto

1. Il presente regolamento indica i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge regionale.

**art. 2** definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della legge regionale 21/2016, gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati.

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge regionale 21/2016, le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

**art. 3** requisiti minimi per la classificazione degli alberghi diffusi e attribuzione del relativo numero di stelle

1. I requisiti minimi e i relativi punteggi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati nell'Allegato A al presente regolamento.
2. La somma dei punteggi ottenuti in applicazione dell'Allegato A di cui al comma 1, comporta l'attribuzione di un numero di stelle pari a:
  - a) quattro per un punteggio oltre i 35 punti;
  - b) tre per un punteggio da 25 a 34;
  - c) due per un punteggio da 17 a 24;
  - d) una per un punteggio da 8 a 16.

**art.4** composizione delle unità abitative utilizzate come albergo diffuso

1. Le unità abitative utilizzate come albergo diffuso possono essere composte da:
  - a) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);
  - b) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);
  - c) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C);
  - d) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, due locali bagno (tipo D);
  - e) quattro o più camere da letto, una cucina, un soggiorno, due o più locali bagno (tipo E).

**art. 5** disposizioni transitorie e finali

1. Gli alberghi diffusi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la classificazione loro attribuita in base alle previgenti disposizioni legislative o regolamentari.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di classificazione, si applicano le disposizioni della legge regionale 21/2016.

**art.6** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

## ALLEGATO A

(riferito all'articolo 3)

## Requisiti minimi e relativi punteggi per la classificazione degli alberghi diffusi

1.	TIPOLOGIA:	
	abitazione tipica in centro abitato	5
	abitazione tipica fuori centro abitato	4
	villa singola	3
	villa a schiera	2
	condominio	1
2.	UBICAZIONE:	
	distanza dalla reception fino a metri 300	3
	distanza dalla reception oltre a metri 300	2
3.	STATO DELL'IMMOBILE:	
	immobile ristrutturato da meno di 5 anni alla data di classificazione	5
	ristrutturato/ammodernato da più di 5 anni alla data di classificazione senza necessità di interventi	2
	ristrutturato da più di 5 anni alla data di classificazione con necessità di interventi	1
4.	STATO DELL'ALLOGGIO:	
	ristrutturato da meno di 5 anni alla data di classificazione	4
	ristrutturato/ammodernato da più di 5 anni alla data di classificazione senza necessità di interventi	3

ristrutturato da più di 5 anni alla data di classificazione  
con necessità di interventi 1

5. LIVELLO DI PIANO:

piano attico/immobile unico su più piani 4  
piano intermedio 3  
piano terreno 2  
seminterrato 1

9. CARATTERISTICHE ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:

soggiorno 1  
doppi servizi 1  
cucina abitabile 1  
balcone/terrazza 1  
impianto centralizzato TV 1  
TV 1  
telefono 1  
lavastoviglie 1  
lavatrice 1  
garage 2  
posto auto 1  
giardino comune 1  
giardino privato 2  
tripli servizi 2  
antenna satellitare 1  
aria condizionata 1  
cassetta sicurezza 1  
riscaldamento 2  
connessione a internet 1

10. FREQUENZA SERVIZI:

SERVIZIO DI PULIZIA

ogni giorno  
a giorni alterni  
2 volte alla settimana

3  
2  
1

SERVIZIO CAMBIO BIANCHERIA

3 volte alla settimana  
2 volte alla settimana

3  
2